

Oggetto: Emanazione del “Regolamento per la disciplina, l’accesso e l’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad attività di ricerca”.

IL RETTORE

Visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Vista la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 5 luglio 2010 e 19 luglio 2010 di approvazione del “Regolamento per la disciplina, l’accesso e l’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad attività di ricerca”;

DECRETA

- art. 1. di procedere alla emanazione del “Regolamento per la disciplina, l’accesso e l’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad attività di ricerca“ che è parte integrante del presente decreto ed entra in vigore dalla data del decreto stesso.
- art. 2. di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 13 ottobre 2010

Il Rettore
prof. Giuseppe Zaccaria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELL'USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 1 – Fonti normative

1. Il presente Regolamento, nel richiamarsi al disposto del vigente Statuto dell'Università di Padova, e in particolare al dettato dell'art. 2 comma 2, secondo cui "l'Università favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione delle attività di ricerca con l'attività didattica", promuovendo "l'accesso degli studiosi, singoli e in gruppo, ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi nel rispetto delle esigenze di tutti", esplicitamente rinvia ai disposti dell'art. 6.3 ("Consegnatari dei beni immobili") e 10.10 ("Consegnatario dei beni") del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché a quanto previsto dal Regolamento riguardante i criteri e le modalità per la stipula dei contratti di insegnamento, dal Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse con programmi di ricerca, dal Regolamento contratti di ricerca e di didattica assistita ex L. 230/2005, art. 1 comma 14.

2. Le modalità di accesso e di uso delle attrezzature e degli spazi destinati alle attività di ricerca da parte di dottorandi e titolari di assegni di ricerca sono determinate dagli appositi Regolamenti.

3. Per quel che riguarda il titolo di "professore emerito", tuttora normato dall'art. 111 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592, si richiama la delibera del Senato Accademico del 16 aprile 2007.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'uso delle attrezzature e degli spazi destinati alle attività di ricerca da parte degli studiosi e dei ricercatori che non risultano riconducibili alla tipologia dei docenti in attività di servizio, ivi compresi i titolari di contratti di insegnamento di cui al precedente art. 1 comma 2, e degli studiosi in formazione e dei giovani studiosi che non abbiano la qualifica di dottorandi, di titolari di assegno di ricerca, di collaboratori di ricerca a tempo determinato, di titolari di contratti di ricerca e di didattica assistita ex L. 230/2005, art. 1 comma 14.

2. Ai fini del presente Regolamento i ricercatori a tempo determinato sono equiparati ai docenti in attività di servizio, e i titolari di contratti per giovani di ricercatori di cui al Piano per il finanziamento della ricerca in Ateneo, *Premessa*, lettera g, ai titolari di assegni di ricerca.

3. Sempre ai fini del presente Regolamento gli specializzandi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Psicologia sono equiparati ai dottorandi.

4. Per gli studenti in corso e fuori corso delle lauree triennali e magistrali, e per gli iscritti ai master e ai corsi di formazione *post lauream*, con l'eccezione di quanto previsto al precedente comma 3, si rinvia agli specifici Regolamenti di Ateneo.

Art. 3 – Accesso e uso delle attrezzature e degli spazi destinati alle attività di ricerca

1. Sono ammessi all'accesso e all'uso delle attrezzature e degli spazi destinati alle attività di ricerca, fra le tipologie di studiosi e ricercatori e degli studiosi in formazione e dei giovani studiosi di cui al precedente art. 2 comma 1:

- a. il personale di enti di ricerca pubblici e privati, nazionali e internazionali, incluso, oltre al personale dipendente anche a tempo determinato, il personale contrattualizzato, i borsisti e gli assegnisti dell'ente, con cui l'Università di Padova, anche tramite le sue strutture, abbia in atto specifiche convenzioni di collaborazione nella ricerca;
- b. i borsisti di qualunque nazionalità che a seguito di lettera di invito del Direttore della struttura compiono presso uno dei Dipartimenti dell'Università di Padova le ricerche connesse con il godimento della loro borsa;
- c. i dottorandi, gli specializzandi, gli studiosi in formazione e i giovani studiosi di altre Università, europee e non europee, con cui l'Università di Padova intrattenga accordi di collaborazione scientifica e/o didattica formalizzata in ordine allo scambio bilaterale o al conseguimento di titoli binazionali e/o congiunti;
- d. gli studenti di altre Università, europee e non europee, con cui l'Università di Padova intrattenga accordi di collaborazione scientifica e/o didattica che preveda esplicitamente l'inserimento degli studenti in scambio in gruppi di ricerca attivi nelle Università partner;
- e. tutti gli studiosi compresi sotto la voce "altro personale" o "personale di altre Università" che facciano parte delle unità di ricerca costituite presso l'Università di Padova ai fini della realizzazione di progetti di ricerca valutati e finanziati in ambito nazionale e internazionale, come a titolo di esempio i progetti di ricerca di Ateneo, i progetti strategici di Ateneo, i PRIN, i FIRB, gli FSE, i progetti UE.

2. L'autorizzazione all'uso e all'accesso delle attrezzature e degli spazi destinati alle attività di ricerca da parte del Direttore della struttura per i soggetti di cui al precedente comma 1 è concessa nel momento della firma da parte del Direttore medesimo degli atti (lettere di invito, progetti di ricerca) da cui dipende l'esigenza dell'uso e dell'accesso, o dell'adesione della struttura ai relativi accordi o convenzioni.

3. Per le strutture di ricerca pertinenti alla macroarea 2 (Scienze della vita), ove ne ricorra la fattispecie, l'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo consegue a un'opportuna verifica di compatibilità con le attività assistenziali anche in ordine alle responsabilità conseguenti, previo accordo con le Unità Operative coinvolte.

4. Oltre alle fattispecie previste nei commi 1-3 del presente articolo, e previa autorizzazione scritta del Direttore della struttura, sono ammessi all'accesso e uso delle attrezzature e degli spazi destinati alle attività di ricerca:

- a. i dottorandi, nel periodo che intercorre fra la consegna della tesi di dottorato e la discussione dell'esame finale e/o la pubblicazione dei risultati della loro ricerca di dottorato, per un periodo non superiore a un anno dalla conclusione del triennio o dell'eventuale proroga;
- b. i responsabili scientifici di progetti di ricerca nazionali e internazionali non ancora conclusi che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età, sino alla scadenza temporale dei suddetti progetti di ricerca, e comunque per un periodo non superiore a un anno;
- c. i docenti di ruolo che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età, e che siano *tutors* o relatori di tesi di laurea magistrale o di tesi di dottorato non ancora concluse all'atto della cessazione dal servizio, per un periodo non superiore a un anno.

5. I soggetti di cui al precedente comma 4 provvederanno in proprio alla necessaria copertura assicurativa in qualità di "frequentatori della struttura". La loro presenza in quest'ultima, come pure l'accesso alle attrezzature (con l'eccezione di quanto previsto al successivo art. 4), sarà finalizzata al raggiungimento degli obiettivi specifici enunciati nell'autorizzazione scritta del Direttore della struttura. In nessun caso potrà configurarsi una "concorrenza" nell'uso degli spazi, delle attrez-

zature, dei servizi e nel ricorso alle competenze e alle funzioni del PTA rispetto a quanti abbiano altro titolo per l'accesso ai medesimi.

Art. 4 – Accesso ad altri servizi

- 1.** L'Università di Padova, per propria vocazione e per disposto statutario, intende mantenere e promuovere rapporti di collaborazione con i propri docenti cessati dal servizio e con quanti si siano formati presso le sue strutture didattiche e di ricerca, con particolare riferimento al “terzo livello” della formazione universitaria.
- 2.** A questo scopo, e compatibilmente con l'esigenza dell'offerta di un ordinato servizio a tutti gli utenti, l'Università di Padova favorisce l'accesso alle proprie biblioteche e ai propri fondi librari dei soggetti di cui al precedente comma 1, sulla base di quanto previsto dall'art. 143 del Regolamento Generale di Ateneo.
- 3.** Per gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, l'Università di Padova favorisce la costituzione presso le proprie strutture di *mailing list* finalizzate alla circolazione delle proprie iniziative presso quanti, a qualunque titolo, hanno svolto attività di ricerca in Ateneo.
- 4.** Compatibilmente con le esigenze di un ordinato servizio, l'Università di Padova promuove progressivamente nel proprio dominio la creazione di *account* riservati ai propri docenti cessati dal servizio, ai propri dottori di ricerca, a quanti hanno comunque trascorso presso le sue strutture un periodo di formazione *post lauream*, e infine ai propri laureati. Si impegna altresì a che il proprio portale divenga uno strumento sempre più efficace di comunicazione in tal senso, incrementando l'offerta di pagine nelle principali lingue di comunicazione e cultura.
- 5.** Allo stesso scopo l'Università di Padova favorisce la valorizzazione delle competenze dei soggetti di cui al precedente comma 1 nelle attività di didattica e di ricerca delle sue strutture, e promuove in queste l'invito a partecipare alle attività seminariali e di didattica di supporto, e al coinvolgimento come “esperti” nella vita dell'Ateneo, a quanti ne hanno condiviso gli obiettivi formativi e di ricerca come docenti o come studiosi in formazione, e in particolare ai propri professori emeriti.